

ESENTE**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLA PONTERIO

- Presidente -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Rel. Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Consigliere -

Oggetto

ALTRE IPOTESI
RAPPORTO
PRIVATO

Ud. 21/04/2021 - CC

R.G.N. 3271/2020

Rep.

CBA17336

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3271-2020 proposto da:

GP
 , elettivamente domiciliata in ROMA,
 CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato
 FABIO FEDERICO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE
 CARUSO;

*- ricorrente -**contro*

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio
 dell'avvocato EMILIA FAVATA, che lo rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato LUCIANA ROMEO;

- controtorrente -

12

avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.

**RILEVATO CHE**

1. Con la sentenza n. 929 del 2019 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia n. 2371/2019 emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da PG nei confronti dell'INAIL finalizzata -sul presupposto di avere sofferto, in ragione dell'infortunio sul lavoro subito il 24.4.2016, un danno biologico pari al 7%-
al la corresponsione del relativo indennizzo in conto capitale, con decorrenza ed accessori come per legge.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che non era in contestazione tra le parti che il sinistro si fosse verificato sul luogo di lavoro e durante il turno di servizio della G che, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso l'Ufficio di Procura del Tribunale di Palermo, il giorno 20.4.2016 alle ore 11:00, essendosi alzata dalla propria scrivania per prelevare i fascicoli dal tavolo su cui il messo addetto li aveva poggiati, onde posarli sulla scrivania per visionarli e apporre il visto di chiusura, a seguito di una distorsione era caduta rovinosamente a terra; tuttavia, hanno ritenuto che, dalle prove assunte non erano emersi elementi probatori atti ad accertare con verosimile certezza la dinamica del sinistro ovvero la sua riconducibilità alla nozione di infortunio sul lavoro.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione PG affidato ad un solo articolato motivo, cui ha resistito con controricorso l'INAIL.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto individuate nel DPR 30.6.1965 n. 1124, artt. 2 e 3, per avere errato la Corte nel non avere considerato che l'infortunio si era comunque verificato in "occasione di lavoro", così come prevede l'art. 2 del TU n. 1124/1965, quando, cioè, vi è un collegamento con l'attività di lavoro che, nel caso in esame, non era mai stata contestata ed anzi era emersa dalle risultanze istruttorie e dalle conclusioni del CTU.



Il Presidente
Dott.ssa Carla Ponterio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 GIU. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DI PRIMA

Cinzia Di Prima

Cassazione.net